



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero **123**

Di data **23.01.2014**

Oggetto: **ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2014 DEGLI IMPORTI DELLE PENSIONI E DELLE INDENNITA' A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI, DEI CIECHI CIVILI E DEI SORDI**

IL DIRIGENTE

vista la legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 recante "Disciplina degli interventi assistenziale in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi" e, in particolare:

- l'articolo 9, che stabilisce le misure mensili delle prestazioni per l'anno 1998;
- l'articolo 39, comma 1, che prevede il mantenimento del diritto a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della medesima legge beneficiano dell'assegno per ciechi civili decimisti;
- l'articolo 10, comma 1, che stabilisce che alle misure delle prestazioni economiche, come determinate a norma dell'articolo 9, si applicano i meccanismi di perequazione automatica previsti per le corrispondenti prestazioni dalle leggi dello stato e che, in particolare, per gli assegni integrativi è prevista l'equiparazione alle indennità, ad eccezione dell'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni;

visto l'articolo 87, comma 1, lettera a) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002", che introduce l'assegno mensile per invalidi civili minorenni in sostituzione dell'indennità di frequenza per i medesimi invalidi;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 "Determinazione del valore di variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013" il quale stabilisce che la percentuale di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 è determinata in via definitiva nella misura del + 3,0% dal 1° gennaio 2013 e che per l'anno 2013 essa è determinata in via previsionale nella misura del + 1,2% dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

vista la circolare n. 7 di data 17 gennaio 2014 della Direzione Generale dell'I.N.P.S., avente ad oggetto "Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014" e, in particolare, l'allegato "Rinnovo 2014 - Tabelle" contenente le tabelle illustrative dei limiti di reddito e degli importi mensili delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore degli invalidi civili, ciechi e sordi;

dato atto che la percentuale di variazione dell'importo dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti dal 2013 (euro 499,27) al 2014 (euro 504,07), in attuazione dei meccanismi di perequazione automatica previsti dalla legge n. 508 del 21 novembre 1988, risulta pari all'0,9614%;

considerato che in base all'articolo 10 della legge provinciale n. 7/1998 sono equiparati, ai fini della perequazione automatica, gli assegni integrativi di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) punto 5, lettera b), punto 5) e 6) e lettera c), punto 3), alle indennità e che vi è l'esigenza di mantenere il medesimo importo dell'assegno integrativo per tutte le categorie degli invalidi, si ritiene di prendere a riferimento la variazione percentuale relativa al trattamento più significativo fra quelli che nella norma statale sono denominati indennità, vale a dire l'indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti;

vista la propria determinazione n. 3/IC del 3 gennaio 2013, con la quale sono stati adeguati per l'anno 2013 gli importi delle pensioni e delle indennità a favore dei mutilati e invalidi civili, dei ciechi civili e sordi;

preso atto, inoltre, che è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2529 del 5 dicembre 2013 l'adeguamento, per l'anno 2014 degli assegni di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 nella misura di euro 258,68;

visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., in particolare l'articolo 33, comma 4, il quale stabilisce che, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza necessità di ulteriori atti è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le prestazioni economiche continuative a scadenza fissa e per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, anche relativamente al versamento delle ritenute operate, contabilizzate nelle partite di giro;

vista l'allegata tabella nella quale sono riportati i calcoli relativi alla determinazione dei nuovi importi provvisori delle prestazioni per l'anno 2014;

ritenuto, per omogeneità di trattamento con i soggetti che percepiscono dallo Stato le prestazioni in questione, di applicare i medesimi importi calcolati dall'I.N.P.S., prescindendo da eventuali differenze tra gli importi di prestazioni corrispondenti, dovute agli arrotondamenti risultanti dal calcolo della perequazione;

visto l'articolo 49 comma 3 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 il quale prevede che tutti i rinvii al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa contenuti nella legge provinciale n. 7/1998 si intendono sostituiti con rinvii al dirigente dell'Agenzia medesima,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 7/1998 da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014 riportati nella tabella allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- 2) di prendere atto che l'importo mensile degli assegni di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, è stata determinata per l'anno 2014 in euro 258,68 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2529 del 5 dicembre 2013;

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Trento, 23.01.2014

IL DIRIGENTE
- dott. Gianfranco Zoppi -

Prestazioni economiche e soggetti beneficiari	Disposizione di riferimento nella legge provinciale 15 giugno 1998, n.7.	importo mensile anno 2014
invalidi civili		
pensione invalidi civili assoluti	articolo 5, comma 1, lettera a)	279,19
pensione invalidi civili parziali	articolo 5, comma 1, lettera b)	279,19
indennità di accompagnamento	articolo 5, comma 1, lettera c)	504,07
assegno mensile invalidi civili minorenni	articolo 5, comma 1, lettera d)	279,19
assegno integrativo invalidi civili assoluti	articolo 5, comma 1, lettera e)	65,51
ciechi civili		
pensione ciechi civili totali	articolo 5, comma 1, lettera f)	301,91
pensione ciechi civili totali ricoverati	articolo 9, comma 1, lettera a)	279,19
pensione ciechi civili parziali	articolo 5, comma 1, lettera g)	279,19
indennità di accompagnamento	articolo 5, comma 1, lettera h)	863,85
indennità speciale ciechi civili parziali	articolo 5, comma 1, lettera i)	200,04
assegno integrativo ciechi civili totali	articolo 5, comma 1, lettera l)	103,43
assegno integrativo ciechi civili parziali	articolo 5, comma 1, lettera m)	65,51
sordi		
pensione per sordi	articolo 5, comma 1, lettera n)	279,19
indennità di comunicazione	articolo 5, comma 1, lettera o)	251,22
assegno integrativo	articolo 5, comma 1, lettera p)	65,51
assegno ciechi civili decimisti	articolo 39, comma 1	207,19
assegno mensile l.p. 11/90	agli articoli 1 e 3	258,68